



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 5.12.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di :

Sig. Antonio VIGLIANTE (Presidente pro tempore A.S. Deliese), in violazione di cui all'art. 1, del C.G.S. nonché della società A.S. DELIESE in applicazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

sentito per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Federale;

considerato che il Presidente pro tempore della A.S. Deliese, sig. Vigliante Antonio, ha inviato a sette soci una busta che avrebbe dovuto contenere l'avviso di convocazione per l'assemblea del 23.06.2005 convocata per deliberare, tra l'altro, sul trasferimento della sede sociale, sul cambio di denominazione sociale e sull'elezione del nuovo direttivo;

che è incontrovertibilmente accertato (dichiarazione del sig. Bruno Neri, Presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria) che quattro buste inviate ai soci aventi diritto contenevano un foglio bianco con la conseguenza che i destinatari non sono messi nella condizione di partecipare all'assemblea;

che il sig. Vigliante a sua difesa ha dichiarato che le buste sarebbero state manomesse dai riceventi;

che tale assunto non appare verosimile atteso che il sig. Bruno Neri ha dichiarato al collaboratore dell'Ufficio Indagini che le buste erano "intatte e non presentavano il benché minimo segno di contraffazione";

che il comportamento del sig. Vigliante Antonio, che con artifici e raggiri non ha consentito la partecipazione all'assemblea dei soci aventi diritto, integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva;

P.Q.M.

irroga al Sig. Antonio VIGLIANTE l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 30 NOVEMBRE 2006;

alla società A.S. DELIESE l'ammenda di € 1000,00.

RECLAMO N. 28 della società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99

avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Luzzese Calcio (1 – 1) del 16.10.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Francesco.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che nelle controdeduzioni la società Calcio Acri ha dedotto che la raccomandata inviata dalla società Luzzese, contenente copia del ricorso, pur risultando spedita dall'ufficio postale di Redipiano in data 22.10.2005 era stata in effetti spedita dall'ufficio postale di Cosenza in data 02.11.2005;

che quanto affermato dalla società Calcio Acri è risultato veritiero;

che, pertanto, il reclamo è inammissibile in quanto spedito oltre il settimo giorno dallo svolgimento della gara in violazione dell'art. 42, punto 3 del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

Potendo ravvisarsi nel comportamento della società Luzzese Calcio violazione degli artt. 1 e 6 del C.G.S. dispone rimettersi gli atti all'Ufficio Indagini ed alla Procura Federale per quanto di rispettiva competenza.

RECLAMO N. 32 della società U.S. ANDREOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore CIACCIO Mariano Francesco fino al 30.06.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimento;

considerato che le violazioni di cui si è reso responsabile il calciatore Ciaccio risultano incontrovertibilmente accertate;

che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Ciaccio e deve essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a CIACCIO Mariano Francesco fino al 15 NOVEMBRE 2006 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 41 della società S.C. CITTANOVESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 350,00, squalifica calciatore GIORDANO Alessandro fino al 31.12.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la reclamante si duole della decisione con cui l'arbitro - a seguito degli avvenimenti avvenuti al 38° del secondo tempo - ha sospeso la gara, e delle conseguenti decisioni del giudice sportivo.

Il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento, a parere di questa Commissione, appaiono redatti in modo chiaro, preciso e circostanziato. Il verificarsi degli episodi per come narrati dall'arbitro legittimano la decisione adottata.

Ritiene difatti questa commissione che la situazione, venutasi a creare con l'aggressione perpetrata con un atto di violenza ai danni dell'arbitro, era tale da non permettergli di proseguire nella direzione della gara stessa. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della CAF.

Non può pertanto essere accolto il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.

Relativamente alla squalifica inflitta al calciatore Giordano Alessandro in qualità di capitano ai sensi dell'art. 2 C.G.S., va accolta l'obiezione della reclamante secondo cui nessun addebito può essere mosso al calciatore che era stato sostituito alla fine del primo tempo. Revoca pertanto la squalifica e rimette gli atti al giudice sportivo per i provvedimenti di competenza.

Da ultimo giudica congrua la sanzione dell'ammenda.

P.Q.M.

rigetta il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;

revoca la squalifica inflitta al calciatore GIORDANO Alessandro, rimettendo gli atti al giudice sportivo per i provvedimenti di competenza;

conferma la sanzione dell'ammenda;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 42 della società U.S. NICASTRELLO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore MANDALITI Antonio fino al 09.11.2008, squalifica calciatore CONDELLO Giuseppe fino al 09.02.2006, squalifica calciatore CENITI Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica allenatore FORTE Gregoria fino al 09.04.2009).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la società reclamante sostiene che i fatti per come narrati dall'arbitro non rispondono al vero. Assume in particolare che i tesserati sanzionati non si sono resi responsabili dei fatti loro addebitati, in particolare il Forte non ha aggredito l'arbitro; e che per tale ragione le sanzioni comminate dal Giudice sportivo vadano revocate o comunque congruamente ridotte.

Il direttore di gara, nel proprio rapporto e relativo supplemento, ha puntualmente ricostruito quanto avvenuto durante e dopo la gara in epigrafe: i fatti contestati non possono essere perciò messi in dubbio.

Difatti chiara, precisa e circostanziata è la ricostruzione che degli episodi viene fornita dall'arbitro.

Ritiene tuttavia, in parziale accoglimento del reclamo, conforme a giustizia ridurre le sanzioni irrogate a Condello Giuseppe fino al 9.1.2006, Mandaliti Antonio fino al 9.11.2007 e Forte Gregorio fino al 09.4.2008.

P.Q.M.

rigetta il reclamo nella parte in cui si impugnano le sanzioni inflitte a CENITI Giuseppe;

lo accoglie parzialmente nella restante parte riducendo le squalifiche irrogate CONDELLO Giuseppe fino al 9 GENNAIO 2006, MANDALITI Antonio fino al 9 NOVEMBRE 2007 e FORTE Gregorio fino al 09 APRILE 2008;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 43 del Sig. CRITELLI Antonio (soc. S.S. Kennedy J.F.)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 09.11.2005 (Squalifica fino al 30.11.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

considerato che le violazioni di cui si è reso responsabile il reclamante risultano incontrovertibilmente accertate;

che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al Critelli e deve essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a CRITELLI Antonio fino al 30 DICEMBRE 2006 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Kennedy.

RECLAMO N. 44 della società S.C. SETTINGIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 24.11.2005 (Regolarità e omologazione gara Real Miglierina – Settingiano del 20.11.2005, squalifica calciatore GUERRA Andrea fino al 30.04.2008).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara "a chiarimenti";

sentito il rappresentante della società reclamante;

Rilevato in via preliminare che, relativamente all'impugnata regolarità dello svolgimento della gara, si rende necessario rimettere gli atti al Giudice di I grado, competente in materia ai sensi dell'art.24, co.3, del C.G.S., sia in base al principio della conversione degli atti che per finalità di economia dei procedimenti;

che, dal rapporto dell'arbitro e dai chiarimenti dello stesso forniti nel corso dell'odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che al termine della gara Real Miglierina-Settingiano del 20.11.2005, il calciatore Guerra Andrea del Settingiano sferrava un calcio al direttore di gara colpendolo alla coscia sx e provocandogli dolore. Inoltre, mentre l'arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoi, il Guerra gli si avvicinava usando nei suoi confronti espressioni irrispettose e minacciose.

Il direttore di gara, nel corso dell'odierna seduta, ha espressamente precisato di non nutrire alcun dubbio sull'identità del Guerra Andrea, n.12 del Settingiano, quale responsabile dei fatti esposti in precedenza.

Pertanto, la tesi sostenuta dalla reclamante di uno scambio di persona operato dall'arbitro fra il Guerra ed un altro calciatore del Settingiano, indicato dalla stessa nella persona di Formica Antonello, non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.31, lett.A/a1 del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., fonte di prova assoluta e privilegiata se non altro perché proveniente da un soggetto che, essendo istituzionalmente *super partes*, non può essere portatore di un interesse ad alterare o distorcere, sia pure non intenzionalmente, la verità.

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi ed, in particolare, della giovane età del responsabile e del rilievo che il gesto compiuto, pur violento, non ha cagionato lesioni al direttore di gara, occorre procedere ad una valutazione di minor rigore del fatto contestato al Guerra nonché ad una conseguente riduzione della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo che, a giudizio di questa Commissione, appare alquanto eccessiva.

Visto l'art.32, co.3, del C.G.S.;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore Guerra Andrea fino al 03 DICEMBRE 2006, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

dispone, inoltre, rimettere gli atti al Giudice Sportivo relativamente all'impugnata regolarità dello svolgimento della gara.

RECLAMO N. 45 della società U.S. PIZZO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 16.11.2005 (Squalifica calciatore VALLONE Carmelo fino al 31.12.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara "a chiarimenti";

rileva che dal rapporto dell'arbitro e dai chiarimenti forniti dallo stesso nel corso dell'odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivocabile che al 39° del II tempo della gara Real Decollatura – Pizzo del 13.11.2005, il calciatore Vallone Carmelo della società ospitata colpiva con uno schiaffo sul naso il direttore di gara che si accingeva a notificargli il provvedimento di seconda ammonizione, gettandogli a terra, inoltre, il relativo cartellino. In seguito alla notifica del provvedimento di espulsione, il Vallone proferiva una frase gravemente minacciosa all'indirizzo dell'arbitro, venendo trattenuto, peraltro, da altri tesserati.

Il direttore di gara, nel corso dell'odierna seduta, ha confermato *in toto* quanto riportato nel proprio rapporto.

Pertanto, la tesi sostenuta dalla reclamante, che ricostruisce in maniera diversa i fatti verificatisi, non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.31, lett.A/a1 del C.G.S.), fonte di prova assoluta e privilegiata.

Tuttavia, la natura, l'entità e le modalità dei fatti verificatisi ed, in particolare, il ravvedimento dimostrato dal responsabile, che a fine gara si è recato a chiedere scusa all'arbitro per quanto accaduto, nonché la circostanza che il gesto compiuto, pur violento, non ha cagionato lesioni al direttore di gara, inducono ad una valutazione di minor rigore del fatto contestato al Vallone e giustificano, di conseguenza, una riduzione della sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo che, a giudizio di questa Commissione, risulta essere eccessiva;

Visto l'art.32, co.3, del C.G.S.;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore VALLONE Carmelo fino al 31 DICEMBRE 2006, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 6/12/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)